



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!»

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi –
Basta con la discriminazione del matrimonio!», depositata il 27 marzo 2024²;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 27 marzo 2024 «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 128 cpv. 3^{bis}⁴

Il reddito dei coniugi è cumulato. La legge assicura che i coniugi non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti.

¹ RS 101

² FF 2024 937

³ FF ...

⁴ La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.

Art. 197 n. 15⁵

15. Disposizione transitoria dell'art. 128 cvp. 3^{bis} (Non svantaggiare i coniugi in materia di imposta federale diretta)

¹ Se la relativa legislazione d'esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 128 capoverso 3^{bis} da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione, che hanno effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

² Affinché non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti, nell'ordinanza il Consiglio federale disciplina che per i coniugi:

1. oltre alla tassazione congiunta è effettuato un calcolo fiscale alternativo sulla base della tariffa e delle deduzioni per le persone non coniugate secondo la legislazione sull'imposta federale diretta; ed
2. è addebitato il minore dei due ammontari di imposta calcolati.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.